

N. 43/2021 / CIRCOLARE / Prot. 46.2021 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI 26 gennaio 2021

Alle aziende associate

AMMORTIZZATORI COVID 19 PER DIPENDENTI IMPOSSIBILITATI AL LAVORO CAUSA PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AUTORITA'

Gentili Associati,

L'art. 19 del DL n. 104 del 14 agosto 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha introdotto una particolare tutela a favore dei lavoratori domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità, durante la prima fase della pandemia, abbia emanato dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio e che siano quindi stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell'emanazione di ordinanze amministrative prima dell'entrata in vigore del DL n. 104/2020.

I datori di lavoro operanti <u>esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia,</u> possono quindi chiedere, a favore dei propri lavoratori di cui sopra, <u>per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020</u> ed in relazione alla durata delle misure previste dai vari provvedimenti restrittivi degli spostamenti emessi dalle pubbliche autorità, la Cigo, l'Assegno Ordinario Fis o la Cassa in Deroga, con <u>causale "Covid19-Obbligo permanenza domiciliare"</u>.

L'Inps, col messaggio n. 304 del 25-01-2021, viene ora a disciplinare questa particolare causale di Cassa Covid. Si ricorda che <u>la disposizione di cui si tratta, ammette allo specifico trattamento di integrazione salariale, esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di Cigo, Assegno Ordinario, o Cassa in Deroga per Covid 19.</u>

I predetti trattamenti inoltre, vengono concessi, per l'anno 2020, nel limite di spesa di 59,3 milioni di euro.

www.confapiemilia.it - info@confapiemilia.it



## Autocertificazione

Le istanze di accesso al trattamento dovranno essere corredate da una autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda, non hanno prestato l'attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.

Le integrazioni salariali potranno essere anticipate dal datore di lavoro ai lavoratori interessati o, in alternativa, il datore di lavoro potrà avanzare richiesta di pagamento diretto delle prestazioni all'Inps.

I datori di lavoro che accederanno all'ammortizzatore sociale non saranno tenuti al versamento di alcun contributo addizionale.

Allegato: messaggio Inps n. 304 del 25 gennaio 2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi Direttore Confapi Emilia

www.confapiemilia.it - info@confapiemilia.it